



UMBERTO NASONI
NOTAIO

All. " B "

al rep. 87.371-19.296

"STATUTO"

dell'"Associazione Piccolo Grande Cuore ETS"

Denominazione – finalità ed oggetto - sede

Art. 1. - È costituita con durata a tempo indeterminato, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione non riconosciuta denominata: «**Associazione di Promozione Sociale Piccolo Grande Cuore Ente del Terzo Settore**», in breve anche "APS Grande Cuore ETS".

Art. 2 L'associazione è apartitica e persegue, senza scopo di lucro, in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000 e successive modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 104/1992 e alla legge 112/2016, e successive modifiche;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 53/2003, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Le attività di cui sopra saranno esercitate con riferimento alle cardiopatie infantili e alle loro famiglie, fornendo anche assistenza ai bambini cardiopatici e alle loro famiglie. L'Associazione curerà l'attività di diffusione dell'educazione sanitaria e di una migliore conoscenza dei problemi cardiovascolari nell'infanzia, e favorirà l'attività di ricerca scientifica nell'ambito della cardiologia pediatrica e della prevenzione.

L'associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, quelle attività secondarie che siano strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale.

Art. 3 - L'Associazione nel perseguimento del proprio scopo, potrà, fra l'altro:

- migliorare l'assistenza rivolta ai bambini cardiopatici ed alle loro famiglie;
- proporre alle strutture competenti le soluzioni logistico-assistenziali ritenute più funzionali;
- aiutare le famiglie direttamente coinvolte, eventualmente anche mediante elargizioni, e gli operatori sanitari a ricercare soluzioni per i problemi emergenti circa il paziente cardiopatico in modo da garantire la migliore assistenza;
- diffondere l'educazione sanitaria e la conoscenza dei problemi cardiovascolari nell'infanzia;
- promuovere iniziative per favorire la ricerca scientifica nell'ambito della cardiologia pediatrica, la prevenzione delle cardiopatie congenite ed acquisite;
- raccogliere fondi, accettare donazioni, legati e contributi, promuovere sottoscrizioni etc., o qualunque altra forma legale che permetta l'ottenimento di erogazioni per gli scopi citati, nonché per l'acquisto di strumenti e materiali;
- promuovere i rapporti di collaborazione con centri di cardiologia pediatrica nazionali ed esteri;
- promuovere riunioni scientifiche attinenti la cardiologia pediatrica, durante le quali possono venire svolte: relazioni, conferenze, seminari, dibattiti, corsi di aggiornamento su temi proposti;
- distribuire borse di studio per medici cultori della cardiologia pediatrica in funzione dell'inserimento lavorativo nel servizio della cardiologia pediatrica, nonché

per studi e ricerche da effettuare presso altri centri nazionali ed esteri, sostenere gli oneri per viaggi in Italia ed all'estero per congressi e corsi di aggiornamento.

Art. 4 L'associazione ha sede in Latina. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune può essere deliberato dall'Organo amministrativo.

Patrimonio ed esercizi finanziari.

Art. 5. - Il patrimonio è costituito oltre che dal patrimonio iniziale conferito dagli associati costituenti in sede di costituzione:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da altre forme di raccolta fondi ai sensi di legge;
- e) da ogni entrata che vada ad incrementare il patrimonio medesimo.

Art. 6. - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio dovrà essere predisposto dall'Organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio redatto a norma di legge, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ricorrendo le condizioni di legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Libri dell'associazione.

Art. 7. - Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati, a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione a propria cura e, ove nominato, dell'organo di controllo, a cura dello stesso.

Associati.

Art. 8. - Sono associati (ordinari) le persone od enti che si dichiarino in pieno accordo e sintonia con le finalità perseguite e l'attività svolta dall'associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'Organo amministrativo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. La deliberazione del Consiglio di amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla stessa e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e a seguito di esclusione per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dall'Organo amministrativo; l'indegnità verrà deliberata dall'Assemblea degli associati.

Sono "onorari" quei soci ai quali venga riconosciuta tale qualifica per particolari benemeritenze, dall'Organo di amministrazione.

Sono "sostenitori" quei soci che si siano impegnati a favorire ed a sostenere in modo particolare le attività dell'Associazione.

Art. 9. - Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo amministrativo su specifiche questioni attinenti l'andamento dell'attività dell'associazione entro mesi dall'apposita richiesta scritta. Hanno altresì il diritto di comunicare all'organo amministrativo pareri scritti, non vincolanti, sulle modalità di svolgimento dell'attività dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta da presentarsi con almeno dieci giorni di preavviso.

Organo di amministrazione.

Art. 10. - L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Art. 11. - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea degli associati, ed eventualmente un Vice presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento del primo.

Il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 12. - Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Art. 13. - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla compilazione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del precedente art. 6.

Art. 14. - Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'associazione. Egli rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Assemblee.

Art. 15. - L'assemblea degli associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di amministrazione sopra previsto dall'art. 8;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto alla sua competenza.

Art. 16. - Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio di amministrazione quando lo stesso lo giudichi opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine sopra previsto all'art. 6, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori della sede sociale.

Art. 17. - Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Art. 18. - Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'intervento all'assemblea può anche avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 19. - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in mancanza l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di voto.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Art. 20. - Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza di voti degli intervenuti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 22, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tesoriere

Art. 21. Il tesoriere è nominato dal CdA ed è autorizzato ad operare sui conti correnti postali e bancari con firma congiunta con quella del Presidente, cura la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, tiene in regola i registri contabili, fornisce i dati per i bilanci preventivi e consuntivi.

Organo di controllo e revisione legale dei conti.

Art. 22. – Quando è per legge obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, questo è costituito da una sola persona avente i requisiti di legge e nominato *per un triennio* dalla assemblea degli associati.

L'organo di controllo è nominato e funzionante ai sensi di legge ed in particolare ai

sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed esercita il controllo contabile.
Ove obbligatorio per legge, l'assemblea degli associati procede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

Art. 23. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto dell'art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle altre disposizioni di legge.

La detta delibera di devoluzione del patrimonio sarà dall'assemblea adottata in tutti i casi di scioglimento ed estinzione dell'associazione.

Rinvio.

Art. 24. - Per quanto qui non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia."

F.to: Fabrizio LARDINI
Flavia VENTRIGLIA
ALTIERI Manola
SCHIAVONI Carlo
Umberto NASONI Notaio (sigillo)

La presente copia è conforme al suo originale firmato nei modi di legge e conservato nei miei atti, e si rilascia per gli usi consentiti.

Latina, 13 dicembre 2023